

IVA INTRACOMUNITARIA

L'Unione Europea, attualmente costituita da 25 Stati, rappresenta il più esteso blocco commerciale del mondo ed il suo mercato unico conta quasi 500 milioni di cittadini.

Gli scambi commerciali fra questi Stati sono disciplinati dalla normativa comunitaria che è stata via via recepita dagli Stati aderenti all'Unione Europea.

In Italia, in particolare, è stato emanato il D.L. 30.8.1993 n° 331, convertito dalla Legge n° 427 del 29 ottobre 1993.

Ai fini IVA, in via **transitoria**, vige la regola della tassazione nel Paese di destinazione del bene, in attesa dell'attuazione del regime definitivo mediante **l'armonizzazione delle aliquote IVA**, in base al quale i contribuenti potranno versare l'imposta direttamente nel proprio Stato, emettendo nei confronti dei propri clienti comunitari fattura con IVA, così come già avviene all'interno dei singoli Stati.

Pur tuttavia, riguardo al raggiungimento di questo obiettivo, che doveva realizzarsi nel 1997, con il progressivo allargamento dell'Unione Europea, diventa difficile fare una previsione a breve, in quanto l'armonizzazione delle aliquote dovrà riguardare tutti i Paesi che costituiscono l'Unione Europea.

Le cessioni e gli acquisti intracomunitari

La legge 427/93 considera rispettivamente all'art. 41 e 38 "cessioni" e "acquisti" intracomunitari le operazioni in cui siano presenti tre requisiti:

1. **soggettivo**: ciascun partner comunitario possiede un codice di identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere;
2. **oggettivo**: la cessione del bene è a titolo oneroso;
3. **territorialità**: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro.

Tali operazioni vanno riepilogate nell'Intrastat.

Alcuni esempi




Legenda

La linea continua indica l'emissione della fattura.

La linea tratteggiata indica il movimento della merce

CASO n° 1 - Cessione intracomunitaria


Operatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT), effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di soggetto passivo d'imposta francese (FR) e consegna i beni in Francia.



IT emette nei confronti di FR fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), L. 427/93 e compila l'Intra-1 bis.

CASO n° 2 - Cessione a cliente comunitario privato


Operatore italiano (IT) vende a privato olandese (NL) ed ivi spedisce la merce.



Tale operazione non costituisce cessione intracomunitaria in quanto il cliente non è un soggetto passivo d'imposta in altro Stato comunitario


(manca il requisito soggettivo). Pertanto l'I deve emettere nei confronti del cliente olandese fattura con IVA e non deve compilare l'Intrastat.

CASO n° 3 - Cessione a cliente comunitario e consegna dei beni in Italia Operatore soggetto passivo d'imposta in Italia (IT), vende a soggetto IVA ungherese e consegna per suo conto i beni in Italia.



IT non effettua una cessione intracomunitaria per mancanza del requisito della territorialità. Infatti pur vendendo ad un soggetto passivo d'imposta ungherese non trasferisce i beni in altro Stato comunitario. Pertanto IT emette nei confronti di HU fattura con IVA. Non compila l'Intrastat.

CASO n° 4 - Acquisto intracomunitario Operatore italiano (IT) acquista da fornitore tedesco merce proveniente dalla Germania.



IT effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 38, comma 2, L. 427/93.

Integra la fattura ai sensi dell'art. 46 della L. 427/93 e la registra ai sensi dell'art. 47 della medesima legge. Compila l'Intra-2 bis.

IVA NEI RAPPORTI CON I PAESI EXTRA-UE

Il crescente fenomeno di internazionalizzazione vede le imprese nazionali presenti in ogni parte del mondo. Oltre alle complesse dinamiche commerciali gli scambi con l'estero sono caratterizzati dall'esistenza di un'ampia normativa fiscale e doganale.

Per quanto concerne gli adempimenti fiscali le operazioni con partners extra-UE sono disciplinate dal D.P.R. 633/72.

Le cessioni di beni in esportazione


I beni trasportati o spediti fuori del territorio comunitario si considerano esportati (art. 8, D.P.R. 633/72). L'esportazione deve essere provata con gli opportuni visti al fine di giustificare l'emissione della fattura senza applicazione dell'imposta.

Tre tipi di cessioni all'esportazione

1. L'articolo 8 del D.P.R. 633/72 disciplina, nella lettera a), le cessioni di beni inviati al di fuori del territorio comunitario a nome o a cura del cedente, anche tramite commissionari.

Caso

Operatore italiano (IT) cede beni a cliente egiziano (EG) e ne cura la spedizione in Egitto.




Obblighi di IT

- emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lettera a) D.P.R. 633/72;
 - emette i documenti richiesti per l'esportazione (es. Eur1, certificato fitosanitario, ecc.);
 - cura l'invio dei beni all'estero;
 - riceve copia n° 3 del Documento Amministrativo Unico (DAU) vistato dalla Dogana di confine.
2. L'articolo 8, nella lettera a) equipara alle esportazioni le operazioni

in cui interviene un terzo soggetto quale cessionario residente del soggetto italiano e cedente nei confronti del terzo non residente (esportazioni in triangolazione).

Caso

Operatore nazionale (IT1) vende materie ad altro operatore italiano (IT2) e consegna, per conto del proprio cliente IT2, i beni in dogana per l'esportazione in Svizzera (CH).



Obblighi di IT1:


- emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile ai sensi dell'art 8, comma 1, lettera a). Indica nella fattura la destinazione finale della merce per conto di IT2;
- invia lettera di incarico alla casa di spedizioni. Il costo del trasporto può essere addebitato al cessionario (IT2) (Ris. Ministero delle Finanze n° 51/E del 4.3.95);
- deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio della Comunità attraverso:
 - a. visto apposto sulla fattura all'atto del compimento delle operazioni doganali di esportazione, con l'indicazione degli estremi del DAU. La fattura deve contenere anche i dati attestanti l'uscita dei beni dall'Unione Europea o, in alternativa, l'operatore deve procurarsi copia o fotocopia del DAU vistato dalla Dogana di uscita dall'Unione Europea in cui siano indicati gli estremi della fattura (Circ. Ministero delle Finanze 35 del 13.2.97).
 - b. nelle operazioni triangolari è consentito al primo cedente nazionale di avvalersi della fatturazione differita (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72); in questo caso la dogana appone il visto di uscita dalla Comunità sul documento di trasporto. Il documento di trasporto dovrà riportare le medesime vidimazioni richieste per la fattura.

Obblighi di IT2:

- effettua una cessione all'esportazione non imponibile IVA ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a) per la quale emette fattura nei confronti del cliente estero;
 - deve munirsi della prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato costituita dal formulario n. 3 del DAV vistato dalla Dogana di confine comunitaria.
3. L'articolo 8 del D.P.R. 633/72 disciplina, nella lettera b), le cessioni il cui trasporto all'estero avviene a cura del cessionario non residente o per suo conto.

Caso

Operatore italiano (IT) cede beni a cliente svizzero. La transazione è regolata con resa *ex-works*.



Obblighi di IT

- emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lettera b) D.P.R. 633/72;
- collabora con il compratore relativamente all'emissione dei documenti richiesti per l'esportazione;
- riceve quale prova dell'avvenuta esportazione, entro 90 giorni dalla consegna della merce, la fattura vistata dalla dogana di confine.

Nota

Il cliente svizzero, in quanto soggetto non residente nell'Unione Europea, deve espletare le formalità doganali di esportazione mediante il ricorso ad un rappresentante in dogana. Il fornitore italiano deve sincerarsi che ciò sia avvenuto, atteso che, in caso

contrario, le operazioni doganali vengono espletate a nome del cedente residente nello Stato, con la conseguente applicazione degli obblighi previsti dalla lettera a) dell'articolo 8.